

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES

Approvato con delibera C.C. n. 34 del 2 settembre 2013

Nota: Regolamento soppresso dall'anno 2014; resta in vigore per le attività di accertamento, rimborso e recupero, entro i termini decadenziali previsti dalla normativa

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
- Art. 3 Soggetto attivo

Titolo II - PRESUPPOSTI E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4 Presupposto per l'applicazione del tributo - Locali ed aree scoperte soggette al tributo
- Art. 5 Soggetti passivi
- Art. 6 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 7 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 8 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo per produzione di rifiuti speciali assimilati
- Art. 9 Modalità di computo delle superfici

Titolo III - TARIFFE

- Art. 10 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 11 Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 12 Piano finanziario
- Art. 13 Obbligazione tributaria
- Art. 14 Utenze domestiche – quota fissa e quota variabile – determinazione del numero degli occupanti
- Art. 15 Utenze non domestiche – quota fissa e quota variabile – classificazione
- Art. 16 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 17 Tributo giornaliero
- Art. 18 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Titolo IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 19 Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche
- Art. 20 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 21 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Titolo V - MAGGIORAZIONE PER SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 22 Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili

Titolo VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23	Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione
Art. 24	Funzionario responsabile e poteri del comune o del soggetto a cui e' affidata la gestione del tributo
Art. 25	Accertamenti
Art. 26	Sanzioni
Art. 27	Interessi
Art. 28	Riscossione
Art. 29	Somme di modesto ammontare
Art. 30	Rimborsi
Art. 31	Riscossione coattiva

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32	Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 33	Clausola di adeguamento
Art. 34	Disposizioni transitorie
Art. 35	Disposizioni per l'anno 2013

Allegati - CLASSIFICAZIONE UTENZE

- 1 Categorie utenze domestiche
- 2 Categorie utenze non domestiche

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n.446 del 15/12/1997.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
4. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse sui tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 (sei) mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni;
 - d) le aree scoperte non operative quali aree di manovra, aree di transito, aree di parcheggio clienti;
 - e) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - g) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - h) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni di legge;
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione sulla base delle vigenti normative in materia.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del predetto articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni di legge.

Art. 8 - LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie, su cui l'attività è svolta, la percentuale di abbattimento del 30%. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti tipologie di attività economiche:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali;
 - b) laboratori fotografici, eliografie;
 - c) autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, verniciatura;
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi;
 - e) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi;
 - f) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie;
 - g) falegnamerie;
 - h) gommisti;
4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo articolo 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti indicando per ciascuno di essi i codici CER ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Gli interessati dovranno comunicare all'Ufficio Ambiente comunale, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. L'Ufficio Ambiente comunale comunicherà l'esito della verifica all'Ufficio Tributi comunale.
6. In caso di mancata presentazione della comunicazione da parte degli interessati, così come previsto dal comma precedente o di verifica con esito negativo, da parte dell'Ufficio Ambiente, il tributo sarà interamente recuperato.

Art. 9 - MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi, le verande e le terrazze scoperte;
 - la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse esistenti.
 - la superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
 - le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
 - per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
5. Tali dati devono essere desunti per le superfici dei locali, dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, mentre per le superfici delle aree scoperte, dalle planimetrie catastali o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno al netto delle costruzioni esistenti.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARSU. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo articolo 23, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

TITOLO III TARIFFE

Art. 10 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 14, comma 23 del D.L. 201/2011.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe del tributo, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità

al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
5. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. n.267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.
7. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
8. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 12 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 23, del D.L. 201/11.
2. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e previa approvazione dell'Ente di gestione di controllo, è trasmesso all'Ufficio Ambiente del Comune, che dovrà verificarlo ed eventualmente integrarlo, ai fini dell'approvazione da parte dell'Amministrazione. Il piano deve essere trasmesso al Comune entro un congruo termine, necessario ai fini dell'approvazione delle tariffe.
3. Il Piano Finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie;
4. Al Piano Finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione;

5. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o, il possesso.
3. L'obbligazione tributaria termina l'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'occupazione, la detenzione o il possesso, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione, del possesso o della detenzione dei locali e delle aree, a seguito di regolare denuncia indirizzata all'Ufficio Tributi e presentata nei termini previsti dal successivo articolo 23, comma 5, dà diritto al discarico o al rimborso del tributo non dovuto, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
5. Nel caso di denuncia di cessazione presentata tardivamente, il diritto al discarico o al rimborso decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che il contribuente presenti documentazione comprovante la data di effettiva cessazione, così come previsto dal successivo articolo 23, comma 6.
6. Il discarico o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio Tributi, nei termini di legge, dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, di cui al comma 6 del successivo articolo 23.
7. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una diversa determinazione della tariffa, producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni in aumento potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, mediante conguaglio compensativo. Le variazioni in diminuzione, se non compensate, saranno oggetto di provvedimenti di discarico/rimborso.
8. La tariffa, è dovuta per l'intero anno anche nel caso in cui i locali, siano temporaneamente chiusi o l'uso degli stessi sia temporaneamente sospeso a meno che non si verifichi una delle condizioni di cui ai precedenti articoli 6, 7, e 8.

Art. 14 - UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999 n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
3. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche,

moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.

4. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
5. **PER GLI UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:**
 - a. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari o di convivenza che hanno stabilito nel Comune la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o di convivenza risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
 - b. Più precisamente, il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
 - c. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, con una presenza superiore a sei mesi nell'anno solare.
 - d. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente, in mancanza, il numero di occupanti viene stabilito in un numero pari a 3.
 - e. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
 - f. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 - g. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
 - h. Nel caso in cui un soggetto residente nel Comune dichiara per iscritto di avere a disposizione una seconda casa nello stesso, la tariffa verrà applicata sulla base del numero dei componenti residenti nell'abitazione principale, salvo diversa dichiarazione da parte del soggetto stesso. Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto.
 - i. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale, ai fini della corretta determinazione della tariffa.

6. PER GLI UTENTI DOMESTICI NON RESIDENTI:

- a) Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti e le loro generalità è quello risultante dalla dichiarazione di cui al successivo articolo 23 che deve corrispondere a quanto risultante nei registri anagrafici del Comune di residenza.
- b) Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente.
- c) In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria debitamente documentata, il numero di occupanti viene stabilito in un numero pari a 3.

Art. 15 - UTENZE NON DOMESTICHE – QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE – CLASSIFICAZIONE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo classificati sulla base dell'allegato 2 del presente regolamento.
2. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
3. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza, come disposto dal sopracitato D.P.R. 27/04/1999 n. 158.
4. Ai fini dell'applicazione delle tariffe le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta (per attività prevalente si intende quella che produce un maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in mancanza ai fini del reddito sulle persone fisiche o giuridiche).
5. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, sotto il profilo della destinazione d'uso o dell'attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione di rifiuti urbani.
6. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo articolo 18, che sarà scorporato e versato alla Provincia.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 17 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. La maggiorazione da applicare sarà stabilita in sede di approvazione delle tariffe.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo, entro il termine massimo della durata dell'occupazione o detenzione.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio, competente alla gestione del tributo, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
7. In caso di manifestazioni (feste, eventi ecc.) e spettacoli viaggianti (luna park, circhi e simili) su aree private, gli organizzatori sono tenuti a versare, a titolo di tributo giornaliero, una somma che sarà determinata dal Comune, sentito il soggetto gestore del servizio.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 22.

Art. 18 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 18, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 22 e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 18 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

TITOLO IV RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 19 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% del tributo dovuto.
3. Per il riconoscimento della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, all'Ufficio Ambiente del Comune, entro il mese di marzo dell'anno successivo, apposita dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione ritenuta necessaria per il controllo da parte degli uffici comunali preposti e del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
4. L'Ufficio Ambiente comunale provvederà a comunicare all'Ufficio Tributi comunale la percentuale di riduzione da applicare, che sarà calcolata a consuntivo, con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.
5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 20 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura pari all'80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita se la suddetta distanza supera i 1500 metri.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta (possibile una diversa decorrenza).
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 21 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili, sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

**TITOLO V
MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI**

Art. 22 - MAGGIORAZIONE PER I COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
2. Alla maggiorazione di cui sopra si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
3. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 504/92.
4. La riscossione della maggiorazione di cui al comma 1 è effettuata dallo stesso soggetto che cura la riscossione del tributo.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**TITOLO VI
DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art. 23 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO, DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere esclusioni;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esclusioni, agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche nel caso di residenti: da un componente appartenente alla scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - b) per le utenze domestiche nel caso di non residenti: dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - c) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
 - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese di gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo ed ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, in tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui sopra.
5. In caso di cessazione della conduzione, detenzione od occupazione dei locali e delle aree, la dichiarazione va presentata entro il mese successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
7. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune o dal soggetto che gestisce il tributo e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati tramite l'ufficio tributi e gli uffici comunali e in tutti gli altri modi che riterrà più opportuni come ad esempio la pubblicazione sul sito internet istituzionale.
8. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo di variazione/cessazione.
9. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione, la modifica del numero di componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
10. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il codice fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita iva;
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il numero di telefono fisso e/o cellulare;
 - g) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc.);
 - h) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche così come già specificato al precedente articolo 14;
 - i) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente assegnato dalla CCIAA o altra documentazione comprovante la tipologia di attività svolta come dettagliatamente specificato al precedente art. 15;
 - j) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato;
 - k) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate;
 - l) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliare nel numero civico (utenza plurima);
 - m) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
 - n) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

- o) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e/o delle aree;
 - p) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
 - q) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - r) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - s) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
 - t) documentazione comprovante l'avvenuta cessazione dell'utenza, quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di vendita, cessazione dei contratti di affitto/comodato e dei servizi pubblici di erogazione, idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
11. La dichiarazione può prevedere l'indicazione di altri elementi, notizie o attestazioni che il Comune o il soggetto che gestisce il tributo riterrà utile richiedere.
12. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta;
13. La dichiarazione può essere consegnata: direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax o posta elettronica o PEC e si intende consegnata: all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta elettronica. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o per fax, la dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido e richiesta la conferma di ricezione da parte dell'Ufficio Tributi. Nel caso di consegna a mano, l'ufficio comunale rilascia ricevuta o fotocopia della dichiarazione.
14. Nel caso in cui il soggetto richieda collaborazione all'operatore di sportello per la compilazione dei moduli, lo stesso dovrà manifestarne espressa richiesta sottoscrivendo per accettazione quanto riportato nell'apposito campo.
15. La dichiarazione anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 10 e sia fatta in forma scritta e firmata, accompagnata da copia di un documento di identità valido;
16. Nel caso di decesso del soggetto occupante, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, qualora siano ancora presenti i presupposti per l'assoggettamento al tributo dei locali e delle aree, dovranno provvedere alla presentazione della denuncia.
17. I soggetti di cui al commi 1 e 2, che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti (TARSU), sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo le variazioni e/o cessazioni intervenute successivamente che determinino un diverso ammontare del tributo e le nuove occupazioni/detenzioni, per le quali resta l'obbligo di presentazione della dichiarazione .
18. Gli uffici comunali, contestualmente alla dichiarazione di cambio della residenza o del domicilio del contribuente, dovranno acquisire le dichiarazioni di iscrizione, variazione o cessazione relative al tributo, con riferimento alle unità abitative coinvolte dalla variazione anagrafica, con le modalità operative che saranno determinate in accordo con gli uffici interessati.
19. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di invito.

Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE E POTERI DEL COMUNE O DEL SOGGETTO A CUI E' AFFIDATA LA GESTIONE DEL TRIBUTO

1. Il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione e riscossione del tributo designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.

Art. 25 - ACCERTAMENTI

1. L'attività di accertamento è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cc.
5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune o il soggetto a cui è affidata la gestione del tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 26 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 Euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50.00 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 24 entro il termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 27 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 28 - RISCOSSIONE

1. Il Comune o il soggetto affidatario riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
2. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in un numero di rate, non inferiore a due e non superiore a quattro, stabilito annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe. La medesima o un'apposita deliberazione fissa le scadenze di pagamento di ciascuna rata. In assenza di deliberazione sul punto, il tributo è riscosso in due rate con scadenza il 30 settembre ed il 30 novembre dell'anno di riferimento, con facoltà del contribuente, di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di novembre di ciascun anno;
3. Nell'importo dovuto per l'anno di competenza, sono inseriti anche eventuali recuperi del tributo, riferiti all'anno in corso o agli anni precedenti.
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune o al soggetto affidatario del servizio di riscossione, tramite modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato apposito avviso di accertamento nei modi e nei termini previsti al precedente articolo 25.
6. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate e rimosse anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 29 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, non si procede all'accertamento e alla conseguente riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Gli importi fissati nel regolamento comunale per la determinazione degli importi minimi per il versamento, la riscossione, l'accertamento e il rimborso dei tributi comunali, previsti per la tassa smaltimento rifiuti, sono applicati anche al nuovo tributo, salvo quanto disposto dal comma precedente.

Art. 30 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista al precedente articolo 27 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli importi fissati nel regolamento comunale per la determinazione degli importi minimi per il versamento, la riscossione, l'accertamento e il rimborso dei tributi comunali, previsti per la tassa smaltimento rifiuti, sono applicati anche al nuovo tributo.

Art. 31 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento degli avvisi di accertamento di cui al precedente articolo 25, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese sostenute.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 33 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa smaltimento rifiuti (TARSU), entro il termine decadenziale o prescrizione.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 35 - DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013

1. In attuazione a quanto stabilito dal D.L. 35/2013, per l'anno 2013, il versamento del nuovo tributo è disposto in 3 rate, le prime due in acconto e la terza a saldo e precisamente:
 - a) la prima rata, scadente il 30 settembre 2013 e la seconda rata, scadente il 31 ottobre 2013, calcolate in acconto sulla base delle tariffe 2012 applicate alla tassa smaltimento rifiuti (TARSU) e riscosse da Equitalia Nord S.p.A., tramite i modelli di pagamento precompilati e inviati ai contribuenti direttamente dal Concessionario;
 - b) la terza rata, scadente il 31 dicembre 2013, calcolata sulla base delle tariffe deliberate per il nuovo tributo, al netto dei versamenti in acconto effettuati con le due rate precedenti e riscossa dal Comune, tramite il modello F24 o l'apposito bollettino di conto corrente postale, unitamente alla maggiorazione, pari a 0,30 euro per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, riservata allo Stato;
2. E' concessa la facoltà al contribuente di versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della seconda rata.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

N.	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 componenti ed oltre

ALLEGATO 2**UTENZE NON DOMESTICHE****CLASSIFICAZIONE**

N.	CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club